

Condizioni generali di contratto di BLS SA per acquisto, uso e manutenzione di software individuali

A DISPOSIZIONI GENERALI

1 Ambito di applicazione e validità

- 1.1 Le presenti condizioni generali di contratto (CGC) regolano la stipula, il contenuto e l'esecuzione di contratti per l'acquisto di software individuali, la relativa manutenzione e altre prestazioni contrattuali d'opera in ambito informatico.
- 1.2 Le presenti CGC sono considerate accettate quando il fornitore presenta un'offerta.
- 1.3 Eventuali modifiche e integrazioni devono essere confermate dal committente per iscritto.
- 1.4 Se non altrimenti previsto dal contratto, le disposizioni relative a fornitura, collaudo e garanzia di cui al punto 24 si riferiscono in maniera autonoma e indipendente al contratto d'opera e alla manutenzione di software individuali. I diritti relativi ai vizi del contratto di manutenzione non pregiudicano quelli del contratto di licenza.

2 Offerta

- 2.1 L'offerta comprensiva di dimostrazione è gratuita, salvo diversa indicazione nella richiesta d'offerta.
- 2.2 Se l'offerta differisce dalla richiesta d'offerta o dalle presenti CGC del committente, il fornitore lo indica espressamente. Nell'offerta il fornitore indica in modo distinto l'imposta sul valore aggiunto.
- 2.3 L'offerta è vincolante per il periodo specificato dal committente. Se la richiesta d'offerta non riporta tale indicazione, il termine è di tre mesi dalla data di ricezione dell'offerta.
- 2.4 Fino alla sottoscrizione del contratto le parti possono ritirarsi dalle trattative contrattuali senza conseguenze economiche.

3 Definizioni

- 3.1 Software standard: software che viene prodotto per una serie di clienti diversi, senza tener conto dei requisiti predefiniti dal committente a livello di codice.
- 3.2 Software individuale: software sviluppato su incarico del committente per uno scopo d'uso specifico, nonché modifiche e ulteriori sviluppi del software stesso.
- 3.3 Incident: un malfunzionamento che limita o compromette l'usabilità o la disponibilità del software definita per contratto. Tra questi rientrano anche malfunzionamenti causati da terzi, in particolare attraverso l'interazione con hardware o altri software.
- 3.4 Patch: modifica minore al software, solitamente adottata per risolvere un errore o un problema di sicurezza del software in questione.

4 Impiego di collaboratori

- 4.1 Per l'erogazione della prestazione il fornitore impiega solo collaboratori accuratamente selezionati e debitamente formati; inoltre, sostituisce i collaboratori che non dispongono delle conoscenze specialistiche necessarie o che possono pregiudicare o compromettere l'esecuzione del contratto in altro modo. In questo caso, presta particolare attenzione all'interesse di continuità del committente.
- 4.2 Il fornitore impiega solo collaboratori che dispongono delle autorizzazioni necessarie per fornire i servizi.
- 4.3 Il fornitore rispetta le prescrizioni aziendali del committente, in particolare le norme di sicurezza e il regolamento interno. In questo contesto, il fornitore deve osservare in particolare le direttive aziendali del committente relative all'utilizzo consentito di Internet e dei servizi e programmi di posta elettronica, nonché alla gestione consentita di hardware e software informatici. Il

committente fornisce tempestivamente le informazioni necessarie. Il fornitore estende questi obblighi anche ai suoi collaboratori, subappaltatori, subfornitori e terzi coinvolti.

- 4.4 Le disposizioni del presente punto 4 si applicano anche ad altro personale impiegato dal fornitore per l'esecuzione del contratto, in particolare ai liberi professionisti.

5 Ricorso a terzi

- 5.1 Il fornitore può ricorrere a terzi (es. subfornitori, subappaltatori) per erogare servizi essenziali o per servizi presso le sedi del committente, solo con il previo consenso scritto del committente. Il fornitore rimane responsabile dell'erogazione dei servizi e del rispetto delle direttive del committente.
- 5.2 Se non altrimenti concordato, sono escluse sostituzioni.
- 5.3 In caso di difficoltà di pagamento da parte del fornitore, in caso di gravi divergenze tra fornitore e terzi o in presenza di altri motivi importanti, BLS SA può, dopo aver consultato le parti interessate, pagare direttamente il subappaltatore o il subfornitore o depositare l'importo, in entrambi i casi con effetto liberatorio.

B PRESTAZIONE DEL CONTRATTO D'OPERA

6 Documentazione

- 6.1 Prima della verifica comune, il fornitore trasmette al committente una documentazione per l'uso completa e riproducibile nelle lingue e nelle quantità definite nel contratto. La documentazione comprende in particolare un manuale d'installazione e un manuale d'uso, nonché il codice sorgente per il software individuale corredato dalle informazioni e dalla documentazione necessarie per la sua elaborazione. La documentazione viene fornita anche in formato elettronico (formato PDF o MS Office).
- 6.2 In caso di mancanze da correggere, il fornitore aggiorna la documentazione, incluso il codice sorgente, secondo necessità.

7 Esecuzione

- 7.1 Il fornitore informa regolarmente il committente riguardo all'andamento dei lavori e richiede in particolare tutte le direttive necessarie. Il fornitore indica immediatamente al committente circostanze che possono compromettere l'adempimento del contratto. Inoltre, informa il committente riguardo a tutti gli ulteriori sviluppi che, per ragioni tecniche o economiche, fanno ritenere opportuna una modifica dei servizi.
- 7.2 Il committente comunica tempestivamente al fornitore tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione del contratto. Altri eventuali obblighi di collaborazione del committente sono definiti di comune accordo in modo esaustivo nel documento contrattuale.
- 7.3 Il fornitore si impegna a realizzare l'opera secondo le disposizioni e le specifiche contrattuali, lo stato attuale della tecnica come pure le prescrizioni legali.
- 7.4 Le parti si comunicano per scritto i nomi e le funzioni delle persone chiave impiegate nella realizzazione dell'opera. In presenza di motivi validi, il committente può opporsi all'impiego delle persone chiave selezionate. Inoltre, il fornitore sostituisce le persone chiave impiegate solo in presenza del previo consenso scritto del committente.
- 7.5 Il committente concede al fornitore il necessario accesso ai suoi locali, fornisce l'alimentazione elettrica e i collegamenti alla rete di dati come concordato, e mette a disposizione lo spazio necessario per depositare materiali e attrezzatura.

8 Istruzione del personale

Il fornitore si occupa dell'istruzione iniziale del personale del committente. L'entità della prima formazione è definita nel dettaglio nella richiesta d'offerta o nel documento contrattuale. In assenza di tale indicazione, è sufficiente un'istruzione

d'installazione e uso. Il fornitore assicura di essere in grado di fornire la formazione per l'uso ottimale di hardware e software.

9 Modifiche alle prestazioni

- 9.1 Entrambe le parti possono richiedere in qualsiasi momento per iscritto di modificare le prestazioni concordate. Se il committente desidera una modifica, il fornitore gli comunica per iscritto entro 20 giorni lavorativi se la modifica è possibile e quali sono i suoi effetti sulle prestazioni da erogare, sul compenso e sulle scadenze. Entro lo stesso termine, il committente decide se la modifica deve essere adottata o meno. Se il fornitore desidera una modifica, il committente accetta o rifiuta la richiesta di modifica entro lo stesso termine.
- 9.2 Il fornitore non può rifiutare di accettare una richiesta di modifica del committente se la modifica risulta oggettivamente possibile e se il carattere generale delle prestazioni da erogare rimane invariato.
- 9.3 La modifica alla prestazione ed eventuali adeguamenti di compenso, scadenze e altri punti del contratto sono definiti per iscritto in un'appendice al contratto prima dell'effettiva realizzazione. L'adeguamento al compenso si calcola secondo i tassi della base dei costi originale più il tasso d'inflazione, se il contratto prevede un adeguamento del tasso d'inflazione.
- 9.4 Se non altrimenti concordato, durante la verifica delle proposte di modifica il fornitore procede nel suo lavoro come previsto.

10 Prescrizioni d'importazione

Il fornitore assicura il rispetto di eventuali limitazioni d'esportazione e importazione dal luogo di origine e di fornitura secondo contratto. Il fornitore informa il committente per iscritto rispetto alle limitazioni d'esportazione del paese d'origine.

11 Verifica e collaudo

- 11.1 Il fornitore si impegna a rilasciare per il collaudo solo software individuali testati. Su richiesta, il committente può prendere visione del verbale di verifica.
- 11.2 Prima del collaudo viene eseguita una verifica comune. Il fornitore invita tempestivamente il committente a tale scopo. Verifica e relativi risultati sono registrati in un verbale sottoscritto da entrambe le parti. Se le parti sono d'accordo, sono possibili anche collaudi parziali subordinati, su riserva dell'esito positivo del collaudo generale.
- 11.3 In presenza di vizi minori in fase di verifica, il collaudo si tiene comunque al termine della verifica. Il fornitore rimedia immediatamente a tali vizi e comunica al committente la loro risoluzione.
- 11.4 In presenza di vizi essenziali in fase di verifica, il collaudo viene rinviato. Il fornitore rimedia immediatamente a tali vizi e invita tempestivamente il committente a un'altra verifica. Se il collaudo viene rinviato e quindi la data del collaudo prevista nel contratto non viene rispettata, il fornitore cade in mora.

C MANUTENZIONE E SUPPORTO

12 Manutenzione e supporto per software individuali

Il fornitore fornisce manutenzione per i software individuali nel quadro del contratto a scopo di mantenerne l'usabilità. Se previsto dal contratto, il fornitore mette a disposizione anche un servizio di supporto che prevede consulenza e assistenza al committente rispetto all'uso dei software individuali. Modalità ed entità dei servizi di manutenzione e supporto sono stabilite nel contratto.

13 Accesso remoto

Se il fornitore fornisce servizi tramite accesso remoto, adotta tutte le precauzioni necessarie ed economicamente ragionevoli, nonché possibili a livello tecnico e organizzativo, per garantire che il traffico di dati sia protetto dall'accesso non autorizzato da parte di terzi e che gli obblighi relativi a riservatezza e protezione dei dati siano rispettati.

14 Documentazione

Il fornitore aggiorna la documentazione relativa al software individuale di cui al punto 6.1 secondo necessità.

15 Risoluzione di incident causati da terzi

Su richiesta del committente, il fornitore partecipa alla ricerca della causa degli incident e alla loro eliminazione, anche se uno o più incident potrebbero essere causati dall'interazione di diversi sistemi o componenti. Le parti stabiliscono previamente come saranno indennizzate queste prestazioni nel caso in cui fosse dimostrato che il guasto non è stato causato dai software oggetto di manutenzione da parte del fornitore.

16 Periodo di disponibilità, tempo di reazione e risoluzione dei guasti

- 16.1 Durante il periodo di disponibilità stabilito per contratto, il fornitore riceve segnalazioni relative a incident e richieste del committente attraverso i canali di comunicazione concordati. Modalità ed entità delle prestazioni da garantire durante il periodo di disponibilità devono essere stabilite nel contratto.
- 16.2 Il tempo di reazione (o tempo d'intervento) indica il periodo in cui il fornitore deve iniziare ad analizzare e a risolvere il guasto dal momento in cui riceve la segnalazione di un incident. Il tempo di reazione dipende dalla priorità assegnata a un incident e deve essere definito nel contratto. Le parti concordano l'attribuzione delle priorità in base alle esigenze tecniche ed economiche del committente.
- 16.3 Il tempo di risoluzione dei guasti indica il periodo massimo dal momento in cui il fornitore riceve la segnalazione di un guasto al momento in cui lo risolve. Questo tempo è indicato nel contratto. Il fornitore comunica immediatamente al committente la risoluzione dell'incident.

16.4 Se il fornitore non rispetta periodo di disponibilità, tempo di reazione e risoluzione dei guasti di cui ai punti 16.1–16.3, è tenuto a corrispondere al committente una pena convenzionale, a meno che non provi di non avere colpa. Se non altrimenti concordato, la pena convenzionale ammonta a CHF 500.– per ogni ora di ritardo, per un massimo annuale dal momento della violazione di CHF 50 000.– per caso. Il pagamento della pena convenzionale non esenta dal rispetto delle disposizioni dei punti 16.1–16.3, tuttavia la pena convenzionale viene dedotta da un eventuale risarcimento.

17 Inizio e durata

- 17.1 Salvo diversa indicazione nel contratto, questo entra in vigore al momento della firma delle due parti. Esso viene stipulato per un periodo determinato o indeterminato.
- 17.2 Se un contratto è concluso con durata indeterminata, esso può, salvo accordi contrari, essere disdetto per iscritto dal committente alla fine di un mese civile, mentre il fornitore può disdirlo non prima che siano trascorsi cinque anni. Salvo accordi contrattuali diversi, il termine di disdetta è stabilito a 12 mesi per il fornitore della prestazione e a 3 mesi per il committente.
- 17.3 Entrambe le parti si riservano in qualsiasi momento il diritto di disdetta senza preavviso per motivi gravi. Per importanti motivi si intendono in particolare:

- il verificarsi di eventi o circostanze che rendono irragionevole la prosecuzione del rapporto contrattuale per la parte disdette, in particolare la violazione persistente o ripetuta di obblighi contrattuali sostanziali;
- la pubblicazione ufficiale della dichiarazione di fallimento o della moratoria concordataria per una delle due parti.

18 Conseguenze della cessazione del contratto

Le parti definiscono nel contratto quali risorse, dati e documenti messi a disposizione nell'ambito del rapporto contrattuale devono essere restituiti alla controparte o distrutti al termine del rapporto contrattuale ed entro quale termine.

D DISPOSIZIONI COMUNI

19 Luogo d'esecuzione e passaggio di benefici e rischi

- 19.1 Il committente definisce il luogo d'esecuzione. Se non altrimenti concordato, il luogo d'installazione dell'opera è il luogo d'esecuzione.
- 19.2 Benefici e rischi passano al committente a seguito dell'esito positivo del collaudo.

20 Mora

- 20.1 In caso di violazione delle scadenze fissate per contratto (operazioni con data di scadenza), le parti cadono direttamente in mora, nei restanti casi dopo sollecito.
- 20.2 **Se il fornitore cade in mora, deve corrispondere una pena convenzionale, a meno che non provi di non avere colpa. La mora ammonta all'1 per mille per ogni giorno di ritardo, ma ad un massimo del 10% del compenso totale per ogni contratto, nel caso di servizi una tantum, o del compenso per 12 mesi nel caso di servizi ricorrenti. Inoltre, è dovuta anche quando i servizi sono accettati con relativa riserva. Il pagamento di questa pena convenzionale non esenta il fornitore dal rispetto degli obblighi contrattuali. La pena convenzionale viene dedotta da un eventuale risarcimento.**

21 Indennità

- 21.1 Il fornitore eroga i servizi a prezzi fissi o in base alle spese sostenute con un limite massimo di compenso (tetto di spesa). Eventuali aumenti del tetto di spesa devono essere concordati per iscritto tra le parti in un'appendice. Al raggiungimento dei 2/3 del tetto di spesa, il fornitore segnala al committente un possibile superamento. Se tale obbligo non viene rispettato, il superamento del tetto di spesa è a carico del fornitore.
- 21.2 Il compenso copre tutte le prestazioni necessarie per la corretta esecuzione del contratto. Il compenso copre in particolare la concessione di tutti i diritti d'uso definiti per contratto, eventuali servizi di manutenzione e supporto concordati, tutti i costi di documentazione e assicurazione, nonché le spese e gli oneri pubblici (es. imposta sul valore aggiunto, diritti doganali). I singoli elementi di costo devono essere indicati separatamente nell'offerta.
- 21.3 Il pagamento è dovuto alla consegna del software individuale o alla sua installazione a collaudo avvenuto, salvo piano di pagamento definito nel contratto.
- 21.4 La data di scadenza del pagamento e la periodicità della fatturazione per la manutenzione sono stabilite nel contratto.
- 21.5 Quando il compenso è dovuto, il fornitore emette la relativa fattura. L'imposta di valore aggiunto deve essere indicata in modo distinto.
- 21.6 Salvo accordi diversi, le fatture sono pagabili entro 30 giorni dalla data della fattura.
- 21.7 Salvo accordi contrattuali diversi, il fornitore può chiedere un adeguamento giustificato dell'indennità ricorrente per l'inizio dell'anno civile successivo, con un preavviso di tre mesi, ma non superiore all'evoluzione dell'indice nazionale svizzero dei prezzi al consumo.

22 Tutela della riservatezza

- 22.1 Le parti trattano con la massima riservatezza tutti i fatti e le informazioni che non siano manifesti o di dominio pubblico. In caso di dubbio, i fatti e le informazioni devono essere trattati con riservatezza. Le parti si impegnano altresì a prendere tutte le precauzioni economicamente accettabili, nonché possibili dal punto di vista tecnico e organizzativo, affinché i fatti e le informazioni confidenziali siano protetti efficacemente contro ogni accesso e presa di conoscenza da parte di terzi non autorizzati.
- 22.2 Quest'obbligo di riservatezza è già vigente prima della stipula del contratto e vale anche dopo la fine del rapporto contrattuale.

- 22.3 La trasmissione di informazioni confidenziali da parte del committente all'interno del proprio gruppo o a terzi consultati non costituisce alcuna violazione dell'obbligo di riservatezza. Per il fornitore ciò è applicabile nella misura in cui tale trasmissione sia necessaria per l'adempimento del contratto o se le disposizioni del contratto sono trasmesse all'interno del gruppo.

- 22.4 Pubblicità, pubblicazioni e riferimenti inerenti a prestazioni specifiche del progetto necessitano dell'autorizzazione scritta del contraente.

- 22.5 Le parti estendono gli obblighi di riservatezza anche ai propri collaboratori, subappaltatori, subfornitori e terzi coinvolti.

- 22.6 **Se una delle parti contraenti viola il suddetto obbligo di riservatezza è tenuta a corrispondere alla controparte una pena convenzionale, a meno che non provi di non avere colpa. La pena convenzionale è pari al 10% del compenso annuale o del compenso complessivo, nel caso di un compenso unico, per un massimo di CHF 50 000.– per caso. Il pagamento della pena convenzionale non esenta dall'obbligo di riservatezza, tuttavia viene dedotta da un eventuale risarcimento.**

23 Protezione e sicurezza dei dati

- 23.1 Le parti contraenti si impegnano a rispettare le disposizioni della Legge federale sulla protezione dei dati. Esse si impegnano a prendere le precauzioni economicamente ragionevoli, nonché possibili a livello tecnico e organizzativo, affinché i dati emersi nel corso dello svolgimento del contratto siano protetti efficacemente contro ogni presa di conoscenza da parte di terzi non autorizzati.

- 23.2 I dati personali possono essere elaborati per lo scopo e nella misura richiesti per l'adempimento e l'esecuzione del contratto. In questa misura e per questo scopo, i dati personali possono essere trasmessi anche a un'impresa collegata a una delle parti contraenti, in Svizzera o all'estero, purché siano rispettati i requisiti previsti dalla Legge svizzera sulla protezione dei dati.

- 23.3 Le parti estendono questi obblighi anche ai propri collaboratori, subappaltatori, subfornitori e terzi coinvolti per l'adempimento del contratto.

24 Garanzia

- 24.1 Il fornitore garantisce di consegnare l'opera con tutte le proprietà concordate, garantite e assunte in buona fede per l'uso conforme a quanto disposto, e che queste rispettano le prescrizioni di legge pertinenti.

- 24.2 Inoltre, il fornitore assicura che i servizi erogati presentano le caratteristiche concordate e garantite, nonché le caratteristiche che il committente potrebbe presupporre in buona fede anche senza un accordo speciale.

- 24.3 Il fornitore offre una garanzia di 24 mesi dal collaudo generale. Durante il periodo di garanzia, il ricorso in garanzia per vizi è possibile in qualsiasi momento. Anche dopo la scadenza del periodo di garanzia, il fornitore è tenuto a soddisfare le richieste derivanti dai seguenti diritti del committente per i vizi, purché i vizi siano stati notificati per iscritto entro il periodo di garanzia.

- 24.4 Il fornitore garantisce di avere, insieme ai terzi cui ha fatto ricorso, tutti i diritti per erogare i suoi servizi secondo quanto previsto dal contratto. In particolare, ha il diritto di concedere al committente i diritti sull'opera nella misura concordata nel contratto.

- 24.5 In caso di vizio, il committente può scegliere di richiedere l'eliminazione dei vizi o la deduzione dal compenso corrispondente al valore ridotto secondo il punto 21. In caso di vizi sostanziali, il committente può recedere dal contratto. Se il vizio riguarda i supporti dati o la documentazione forniti dal fornitore, il committente ha anche diritto a una consegna sostitutiva senza difetti.

- 24.6 Se il committente esige l'eliminazione dei vizi o una fornitura sostitutiva, il fornitore elimina il vizio entro i termini indicati, assumendosi i costi derivanti. Se i vizi possono essere eliminati

solo con la rifabbricazione, il diritto di rettifica include anche il diritto alla rifabbricazione.

24.7 Se il fornitore non ha portato a termine con successo l'eliminazione dei vizi o la fornitura sostitutiva, il committente può, a sua discrezione:

- fare richiesta di una deduzione dal compenso corrispondente al valore ridotto;
- recedere dal contratto;
- chiedere, se non in contrasto con disposizioni legali o contrattuali, la restituzione dei documenti necessari (in particolare il codice sorgente e alla documentazione) e le informazioni e la documentazione necessarie per la sua elaborazione) e adottare direttamente le misure corrispondenti o farle eseguire da una terza parte a spese e a rischio del fornitore, ma solo in caso di vizi significativi.

24.8 In caso di danni causati da un vizio, il fornitore è responsabile anche del relativo risarcimento ai sensi del punto 27.

25 Diritti di protezione

25.1 Tutti i diritti di protezione (diritti immateriali e diritti affini acquisiti o in corso di acquisizione) sull'opera che sorgono nel quadro della sua realizzazione e manutenzione (in particolare relativi al codice sorgente e alla documentazione) sono di proprietà del committente. Sono fatti salvi i diritti della personalità derivanti dai diritti immateriali, se tali diritti non sono trasferibili per legge. Entrambe le parti rimangono autorizzate a utilizzare e disporre di idee, processi e metodi che non sono protetti dalla legge.

25.2 Il committente può disporre dell'opera senza limitazioni relativamente al tempo, allo spazio e al contenuto. La facoltà di disporre dell'opera si estende a tutti i possibili diritti di utilizzazione attuali e futuri, segnatamente allo sfruttamento, alla pubblicazione, all'alienazione e alla trasformazione. La trasformazione comprende in particolare la modifica, l'ulteriore elaborazione e l'utilizzazione finalizzata a produrre nuovi risultati. Il committente può su base contrattuale concedere al fornitore i diritti di utilizzazione di tali risultati.

25.3 Il committente dispone di un diritto di utilizzazione dei diritti di protezione preesistenti relativi a parti dell'opera che è trasferibile, non esclusivo, illimitato nel tempo, nello spazio e nel contenuto e che gli permette di utilizzare e di disporre dell'opera ai sensi del punto 25.2. Il fornitore si impegna a non costituire alcun diritto su questi diritti di protezione preesistenti che sia opponibile alle possibilità di utilizzazione accordate al committente. In particolare si impegna a trasferire o a concedere in licenza questi diritti di protezione soltanto su riserva dei diritti di utilizzazione del committente.

26 Violazione di diritti di protezione

26.1 Il fornitore si difende immediatamente da rivendicazioni di terzi per violazione dei diritti di protezione a proprie spese e a proprio rischio. Se una terza parte avvia un procedimento legale contro il fornitore, quest'ultimo deve informare immediatamente per iscritto il committente.

26.2 Se il terzo fa valere le pretese direttamente contro il committente, il fornitore partecipa alla controversia alla prima richiesta del committente secondo le possibilità del codice di procedura pertinente. Il fornitore è tenuto ad assumersi tutte le spese (incl. prestazioni di risarcimento) sostenute dal committente a causa della controversia e di un'eventuale risoluzione extragiudiziale della vertenza. In caso di un accordo extragiudiziale, il fornitore si assume il pagamento concordato a tale terzo solo se previamente concordato.

26.3 Se a causa delle pretese fatte valere per la violazione dei diritti di protezione il committente non può usufruire o può usufruire solo parzialmente delle prestazioni dovute contrattualmente, il fornitore può modificare le sue prestazioni in modo che queste non violino i diritti di terzi e corrispondano comunque alle prestazioni dovute contrattualmente oppure acquistare a proprie spese una licenza da terzi. Se il fornitore non adotta nessuna di queste opzioni entro un periodo di tempo adeguato, il committente può recedere dal contratto con effetto immediato. Il forn-

tore deve indennizzare il committente nel quadro delle disposizioni al punto 27. Se il committente è responsabile della violazione del diritto di protezione, sono escluse rivendicazioni nei confronti del fornitore.

27 Responsabilità

27.1 Le parti sono responsabili di tutti i danni causati alla controparte, se non possono dimostrare di non avere colpa. La responsabilità per danni alle persone è illimitata. In ogni caso, la responsabilità è limitata al danno effettivo e provato. Se non altrimenti previsto dal contratto, la responsabilità per colpa lieve ammonta al massimo a CHF 1 milione per contratto. La responsabilità per la perdita di profitto è esclusa.

27.2 Ai sensi del punto 27.1, le parti rispondono della propria condotta e della condotta dei loro collaboratori e di altre persone ausiliarie nonché di terzi da loro coinvolti per l'esecuzione del contratto (es. fornitori, subappaltatori, sostituti).

27.3 Il fornitore dispone di un'assicurazione di responsabilità civile di importo pari ad almeno CHF 5 milioni per sinistro all'anno per danni a persone, cose e per eventuali danni patrimoniali da essi derivanti.

28 Cessione e costituzione in pegno di crediti

I crediti dovuti al fornitore non possono essere ceduti o costituiti in pegno al di fuori del gruppo senza il consenso scritto del committente.

29 Disposizioni in materia di protezione del lavoro, condizioni di lavoro, parità salariale fra donna e uomo e Coporate Social Responsibility

29.1 Per le prestazioni in Svizzera, il fornitore si impegna a garantire le disposizioni di protezione del lavoro e le condizioni di lavoro presso il luogo della prestazione nonché la parità salariale fra donna e uomo. Per le prestazioni all'estero, il fornitore si impegna a rispettare le convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).

29.2 BLS SA ha l'obbligo di fornire una relazione annuale sugli aspetti extrafinanziari ai sensi dell'art. 964a e segg. CO. L'azienda e le società a essa affiliate (compresa BLS Netz AG) sono soggette agli obblighi di due diligence e di rendicontazione in materia di minerali e metalli provenienti da aree di conflitto e di lavoro minorile ai sensi dell'art. 964j e segg. CO. Il fornitore si impegna a fornire le informazioni richieste da BLS ai fini dell'adempimento di tali obblighi in modo completo e per iscritto entro il termine stabilito e a rispettare egli stesso i suddetti obblighi, nella misura in cui ne è soggetto.

29.3 Il fornitore si impegna a estendere questi obblighi anche a terzi coinvolti.

29.4 In caso di violazione di tali obblighi, il fornitore corrisponde una pena convenzionale al committente. La pena convenzionale corrisponde al 10% del compenso annuale o dell'intero compenso, in caso di compenso unico, per ogni caso e ha un importo minimo di CHF 3000.- e un importo massimo di CHF 100 000.-.

30 Garanzia di integrità

30.1 Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per evitare episodi di corruzione, in particolare affinché non vengano offerti o accettati benefici o altri vantaggi.

30.2 In caso di mancato rispetto di quest'obbligo, il fornitore deve corrispondere una pena convenzionale al committente. La pena convenzionale è pari al 10% del compenso annuale o del compenso complessivo, nel caso di un compenso unico, per un massimo di CHF 3 000.- per caso.

30.3 Il fornitore riconosce che generalmente una violazione porta all'annullamento di qualsiasi aggiudicazione e alla risoluzione anticipata del contratto per motivi validi da parte del committente.

31 Modifiche al contratto, contraddizioni e invalidità parziale

31.1 Qualsiasi modifica o aggiunta al presente contratto, così come la sua sospensione, necessitano della forma scritta.

31.2 In caso di contraddizioni tra le disposizioni, si applica il seguen-

te ordine di priorità: contratto, CGC, richiesta d'offerta, offerta.

31.3 Se singole disposizioni del contratto risultassero giuridicamente non valide o illegali, ciò non comprometterà la validità del contratto in sé. In tal caso la disposizione in questione dovrà essere sostituita da una disposizione valida e il più possibile equivalente sotto l'aspetto economico.

32 Diritto applicabile e foro competente

32.1 Si applica esclusivamente il diritto svizzero.

32.2 Si esclude espressamente l'applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980 («Convenzione di Vienna sulla compravendita» RS 0.221.211.1).

32.3 Il foro competente esclusivo è Berna.